



CIS SPA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

(rev. 2 approvata dall'A.U. il 31/03/2022)

INDICE

PREMESSA	5
PARTE SPECIALE “A” – REATI SOCIETARI	7
A.1 IL RISCHIO SPECIFICO DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001)	7
A.2 LE FATTISPECIE RILEVANTI	8
A.3 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER CIS S.P.A. E I DESTINATARI	17
A.4 ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI	17
A.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO PER LA SOCIETÀ	21
A.6 FLUSSI INFORMATIVI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	22
A.7 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	23
PARTE SPECIALE “B” - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	24
B.1 REATI CONNESSI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	24
B.2 PRINCIPI GENERALI	24
B.3 ATTIVITÀ A RISCHIO	25
B.3.1 Valutazione dei rischi	26
B.3.2 Nomine e definizione delle responsabilità	26
B.3.3 Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione	27
B.3.4 Emergenze e Primo Soccorso	27
B.3.5 Definizione ed aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione ..	27
B.3.6 Rispetto degli standard tecnico - strutturale di legge e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	27
B.3.7 Vigilanza sul rispetto e l’efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro	27
B.3.8 Sorveglianza sanitaria	28
B.3.9 Informazione e formazione	28
B.3.10 Riunioni periodiche	28
B.3.11 Tracciabilità e archiviazione dell’avvenuta effettuazione delle attività	28
B.4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	29
B.4.1 Infortuni e incidenti	29
B.4.2 Gestione delle risorse finanziarie	30
B.4.3 I principi di comportamento e di controllo	30
B.5 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	31
PARTE SPECIALE “C” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	32
C.1 QUADRO NORMATIVO	32
C.2 LE FATTISPECIE RILEVANTI	32
C.3 DESTINATARI	35
C.4 LE ATTIVITA’ SENSIBILI	36

C.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	36
C.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
C.6.1 Doveri	38
C.6.2 Attività	38
C.7 PROTOCOLLI DI CONDOTTA a presidio dei rischi-reato ex art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001	39
C.7.1 Finalità	39
C.7.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari	39
C.7.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili	39
C.7.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili	40
C.8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	40
PARTE SPECIALE "D" – REATI INFORMATICI	41
D.1. I REATI INFORMATICI	41
D.2 ATTIVITÀ A RISCHIO	42
D.2.1 Gestione dei sistemi hardware	43
D.2.2 Gestione degli applicativi software e dei sistemi informativi	43
D.2.3 Gestione di accessi, account e profili	44
D.2.4 Gestione delle Consulenze	44
D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	45
D.4 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
PARTE SPECIALE "E" - REATI AMBIENTALI	46
E.1 I REATI AMBIENTALI	46
E.1.1 Animali, vegetali e habitat protetti	46
E.1.2 Acque Reflue	46
E.1.3 Gestione Rifiuti	47
E.1.4 Emissioni in atmosfera	48
E.1.5 Sostanze inquinanti	48
E.2 ATTIVITÀ A RISCHIO	49
E.2.1 Attività di intermediazione dei rifiuti	50
E.2.2 Gestione delle Consulenze	50
E.2.3 Attività a rischio di Ladurner srl	50
E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	51
E.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
PARTE SPECIALE "F" – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI	53
F.1 IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI	53
F.2 ATTIVITA' A RISCHIO	53
F.2.1 Gestione del personale	53

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	54
F.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	54
PARTE SPECIALE "G" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	55

PREMESSA

A) FUNZIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli apicali e dai dipendenti di CIS S.p.A., nonché dai Terzi che a vario titolo entrano in contatto con l'azienda, come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili di seguito descritti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Destinatari di CIS S.p.A. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale è composta da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- **Parte Speciale "A"** - Reati societari
- **Parte Speciale "B"** - Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- **Parte Speciale "C"** - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- **Parte Speciale "D"** - Reati informatici
- **Parte Speciale "E"** - Reati ambientali
- **Parte Speciale "F"** - Impiego di lavoratori stranieri irregolari
- **Parte Speciale "G"** - Delitti di criminalità organizzata

In ciascuna delle Sezioni sopra indicate sono descritti:

1. le fattispecie di reato previste nel Decreto;
2. le potenziali aree di attività a rischio (c.d. attività "sensibili"), con indicazione delle relative procedure generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati;
3. i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
4. il controllo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle attività sensibili.

B) DEFINIZIONE DEI PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine della redazione/integrazione delle procedure di controllo e prevenzione, di seguito sono riportati i principi procedurali cui devono essere improntate le specifiche procedure per la creazione di c.d. "protocolli di prevenzione", volti a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Modello.

L'approvazione delle procedure deve essere affidata a personale diverso dal responsabile di Funzione che svolge l'attività da regolamentare, ma allo stesso tempo deve prevedere il contributo, soprattutto nella fase di controllo, da parte di coloro che dovranno applicarla.

Le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- **tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza

delle scelte effettuate; ogni informazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo; tale attività di verifica e controllo deve essere a sua volta documentata mediante la redazione di verbali;

- **separazione di compiti:** non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una precisa indicazione dei limiti di spesa; le procedure devono, inoltre, prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;
- **archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; deve inoltre essere evitato che venga consentito l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati;
- **riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento sia alle attività c.d. a rischio individuate sia ad ogni singola funzione aziendale preposta, devono essere riportati i seguenti schemi di controllo:

- una breve descrizione delle principali fasi che caratterizzano in genere l'attività;
- una breve descrizione delle principali attività svolte con riferimento, invece, alle singole funzioni aziendali;
- le procedure di controllo, volte a contrastare (ragionevolmente) le possibilità di violazione delle regole contenute nel presente Modello, differenziate, ove necessario e/o possibile, in relazione ai reati previsti;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree da investigare e tenere sotto controllo.

Per ciascun protocollo di prevenzione deve essere individuato un responsabile che dovrà coincidere con il responsabile della funzione interessata dall'operazione sensibile, il quale dovrà garantire il rispetto delle regole di condotta, dei protocolli e delle procedure aziendali, tenendo prontamente informato l'Organismo di Vigilanza e coordinandosi con lo stesso.

PARTE SPECIALE “A” – REATI SOCIETARI

A.1 IL RISCHIO SPECIFICO DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.5.2015 è stata pubblicata la Legge 27.05.2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Il suddetto provvedimento, entrato in vigore il 14.06.2015, ha modificato il comma 1, dell’art 25 *ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati societari), il cui testo aggiornato è quello di seguito riportato.

Nel nuovo articolo 25 *ter* del Decreto, dopo la dicitura “in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”, sono state soppresse le parole ‘... *se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica...*’.

Questa parte della disposizione appariva, infatti, pleonastica in quanto meramente ripetitiva di quelli che sono i presupposti soggettivi della responsabilità dell’ente - già compiutamente disciplinati negli articoli 5, 6 e 7 dello stesso Decreto Legislativo n. 231/01.

L’art. 25 *ter* d.lgs. 231/01 vigente così recita:

“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata a seguito della L.69/2015)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001, come di seguito riportati, in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e buon governo, i Destinatari del presente Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni contenute nella presente parte speciale.

A.2 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Tra i reati societari previsti dal Decreto quelli considerati applicabili, sulla base dell'attività di *Risk Assessment*, in quanto a rischio specifico potenzialmente rilevante per CIS, sono quelli di seguito descritti.

L'elenco completo dei reati presupposto previsti dall'art 25 ter del D.lgs. 231/01 – ed il testo dei relativi articoli – si trova nella “Tabella reati-presupposto” allegata al presente Modello Organizzativo.

D) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.

➤ False comunicazioni sociali (Articolo 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

* * *

Bene giuridico protetto

La fattispecie di reato di “false comunicazioni sociali” di cui all'art. 2621 c.c. mira a tutelare la fiducia riposta dai destinatari nella veridicità di bilanci e comunicazioni sociali. Si tratta di un

delitto di pericolo concreto, di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per i creditori o i soci.

L'interesse tutelato

E' costituito dalla trasparenza societaria (*rectius*, correttezza e trasparenza dell'informazione sociale). Si tratta di un reato proprio, che contempla tra i soggetti attivi "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori" cioè i soggetti che all'interno della società svolgono funzioni di amministrazione attiva e di controllo. Tra i soggetti attivi bisogna annoverare, ai sensi dell'articolo 2639 "estensione delle qualifiche soggettive", chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, del soggetto investito della qualifica o titolare delle funzione prevista dalla legge e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Soggetti attivi

Sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; si tratta quindi di reato proprio. Ai fini della responsabilità penale, non ci si preoccupa di rintracciare l'autore del reato sulla base della sua sola investitura formale, ma lo si fa anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento delle attività tipiche degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci, dei liquidatori e dei dirigenti preposti. La disposizione di cui all'art. 2639 c.c., infatti, opera un'estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate), sia il c.d. responsabile di fatto ossia il soggetto che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

Ci si chiede se uno dei soggetti sopra indicati possa andare esente da responsabilità penale per il reato in questione delegando ad altri la redazione dei suddetti documenti.

Ciò non è possibile per quanto riguarda la redazione del bilancio che è un compito proprio degli amministratori e non delegabile.

E' invece possibile la delega per le altre comunicazioni, diverse da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il delegante, per poter andare esente da responsabilità, lasciando indenne anche la Società dagli effetti sanzionatori del D.lgs. n. 231/01, deve però ben specificare i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il delegato. In caso contrario il delegante rimarrà responsabile del reato eventualmente commesso.

Elemento soggettivo

Si tratta del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. Rispetto alla norma precedente, sparisce il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico. L'uso dell'avverbio consapevolmente esclude la configurabilità del dolo eventuale.

Affinché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza di ingannare i soci e il pubblico.

Inoltre, con le modifiche apportate dalla Legge n. 69/15, non occorre più che le informazioni false o omesse siano volutamente tese ad indurre in errore, circa la situazione della società, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate e non devono essere necessariamente rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità non è più esclusa se le falsità o le omissioni si attestano al di sotto di soglie determinate, come invece avveniva nella precedente versione dell'art. 2621 c.c..

Si parla pertanto di false comunicazioni sociali quando, il bilancio redatto sulla base di criteri di valutazione adottati in difformità dalla Legge e dalle regole tecniche comunemente accettate, sia idoneo ad indurre gli stakeholder in errore. Ciò a dire che, il delitto di false comunicazioni sociali prescinde da una effettiva volontà del redattore del bilancio di danneggiare i destinatari del bilancio

medesimo e quindi anche se l'intento non era quello di danneggiare gli stakeholder ma, in concreto, adottando tale scelta (deviazione dai criteri di valutazione comunemente accettati), ottengo comunque tale risultato.

Elemento oggettivo – la condotta

Questo reato si realizza tramite una condotta che consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie per legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (condotta commissiva), o di omettere" fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società" (condotta omissiva). In quest'ultima condotta è stato espunto il riferimento alle "informazioni".

A tal proposito, si osserva, il Legislatore ha previsto che la falsità sia commessa attraverso una delle comunicazioni sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni, ecc.), non essendo sufficiente una qualsiasi comunicazione (es. orale); la giurisprudenza, in talune circostanze, soprattutto in passato, ha invece esteso il concetto di "comunicazione sociale", ricomprendendovi ogni comunicazione purchè proveniente da uno dei soggetti qualificati, indicati nelle norme in questione (*Cassazione, sent. n. 2919/2000*).

Dette condotte, ai fini della sussistenza del reato, debbono essere idonee ad indurre in errore i destinatari in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Oggetto materiale della condotta sono gli strumenti tipici dell'informazione societaria, e cioè bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali. All'interno del concetto di bilancio devono ricomprendersi, innanzitutto, il bilancio di esercizio comprensivo dello stato patrimoniale, conto economico nota integrativa e il bilancio consolidato del gruppo. Per quanto riguarda "le altre comunicazioni sociali", al fine di evitare di ricomprendersi anche ad es. le comunicazioni orali, è stato previsto, perché la falsità abbia rilievo, che esse siano previste dalla legge (esplicitamente previsto dal 2621 ma non dal 2622). A questo riguardo secondo la dottrina consolidata sulla versione precedente della norma, sarebbero da ritenersi comprese nella fattispecie di reato indicata purché vi sia la presenza delle altre caratteristiche dell'illecito cfr. 640 c.p. – *truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico* -).

Nella nuova formulazione della norma le precedenti soglie percentuali di punibilità, che limitavano molto l'ambito di applicazione della norma, sono state sostituite con l'aggettivo "rilevanti", quale connotato dei "fatti materiali". Si noti bene che il suddetto aggettivo è presente nel reato di cui al 2621 ma non in quello di cui al 2622. Il requisito della rilevanza, dunque, assolve al compito di escludere, dall'ambito di applicazione della norma, quelle falsità che attengono a dati di bilancio trascurabili e insignificanti. I fatti materiali, contenuti nei tre veicoli (bilanci, relazioni, comunicazioni sociali), devono essere caratterizzati dal requisito della "idoneità di indurre a errore" e, sul piano soggettivo, dal requisito della "consapevolezza" e dal fine di conseguire un "ingiusto profitto"

La condotta, sia attiva che omissiva, in definitiva, può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio:

1. *iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo;*
2. *iscrizione di debiti inesistenti al passivo;*
3. *iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento;*
4. *iscrizione di operazione mai avvenuta;*
5. *iscrizione di una posta inesistente;*
6. *iscrizione di crediti inesistenti;*

7. *iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;*
8. *omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società.*

Segnaliamo la sentenza della Cassazione Penale, Sez. V, 30 luglio 2015 (ud. 12 giugno 2015), n. 33774 che ha affrontato il dibattuto tema delle conseguenze della legge 69/2015 che, in tema di false comunicazioni sociali, ha fatto venir meno il riferimento alle cd. valutazioni.

Infatti, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio una condanna per bancarotta “perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato” ritenendo, cioè, che a seguito dell’eliminazione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» dagli artt. 2621 e 2622 c.c., i segmenti di bancarotta riconducibili ai falsi in bilancio derivanti da valutazioni non debbano essere più ricompresi nella fattispecie.

La Cassazione Penale è di nuovo intervenuta, questa volta con le Sezioni Unite, ud. 31 marzo 2016 sulla rilevanza delle cd. valutazioni all’interno delle fattispecie di false comunicazioni sociali.

Questo, come ormai noto, il quesito che era stato posto alle Sezioni Unite: «*Se ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015*».

Le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione:

«Affermativa. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

La Cassazione infatti afferma che il fatto penalmente rilevante (il reato di false comunicazioni sociali) sussiste tutte le volte in cui il redattore del bilancio si discosta, volutamente e senza darne adeguata motivazione in nota integrativa, da criteri di valutazione, fissati dalla Legge e da criteri tecnici generalmente accettati.

La sentenza, fornisce dunque dei parametri o, per meglio dire, dei punti di riferimento laddove individua i criteri di valutazione “normativamente fissati” e di “criteri tecnici generalmente accettati”. Tale documento fa riferimento a generici “criteri tecnici generalmente accettati”, quindi, alle norme tecniche che presiedono alla redazione del bilancio; i principi contabili.

Dalla sentenza emerge chiaramente che non è sufficiente una semplice deroga alle regole valutative di bilancio ma è altresì necessaria una consapevolezza, da parte del redattore del bilancio (cioè un suo comportamento deliberato in tal senso) ad assumere tale scelta e che ciò conduca ad un bilancio d’esercizio idoneo ad indurre in inganno i destinatari del bilancio. Si parla inoltre, di fatto penalmente rilevante quando di tale deviazione dalle regole e dai criteri tecnici, non venga data alcuna motivazione in nota integrativa. Dunque, tale comportamento deve influire sul processo decisionale degli stakeholder attraverso una duplice azione: da un lato modificando i criteri di valutazione comunemente accettati e, comunque previsti e disciplinati dalla Legge e dalle regole tecniche (i principi contabili auspicando, come si ripete, che nel dispositivo della sentenza vi sia un chiaro richiamo a questi ultimi) e, dall’altro, celando tale comportamento, attraverso l’omissione dell’informazione in nota integrativa.

Soggetti passivi

I destinatari delle comunicazioni, gli “ingannabili” cioè i soci o il pubblico; ciò esclude le comunicazioni dirette a socio singolo o a soggetto determinato. Infine per “relazioni” si deve intendere i rapporti scritti previsti come obbligatori dalla legge in determinate situazioni. Le informazioni false devono concernere “la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo al quale essa appartiene”.

Consumazione

Si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

Prescrizione

Essa è di 6 anni in base all'art. 157 del c.p., aumentabile fino a 7 anni e 6 mesi in caso di interruzione ex art. 160 del c.p.

Tentativo

È possibile, essendo la norma divenuta un delitto.

Procedibilità

D'ufficio.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267[2]. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Con questa norma si è voluto punire con minor rigore i fatti di lieve entità. Ciò è perfettamente in linea con la logica di un diritto penale inteso come *extrema ratio* per la difesa dei beni giuridici. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come il concetto di "lieve entità" riferito al fatto, seppur agganciato alla natura e alle dimensioni della società nonché alle modalità e agli effetti della condotta, sia piuttosto vago.

Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis[3] del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Con tale disposizione si è voluto precisare che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare, in modo prevalente, l'entità del danno cagionato alla società ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Singolare risulta che per un reato di pericolo concreto come quello previsto dall'art. 2621 del c.c., per il quale è assolutamente indifferente la realizzazione di un danno ai fini della integrazione della fattispecie, si preveda che ai fini della "non punibilità" sia il giudice a valutare l'eventuale danno.

II) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI➤ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e/o ad altri organi sociali.

Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci e/o ad altri organi sociali, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci.

La condotta è punibile solo quando è attiva: a titolo esemplificativo in caso di distruzione di documenti o occultamento libri, e presuppone una richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile.

La condotta tipica consiste non solo nell'impedimento delle funzioni di controllo e revisione, ma anche nel mero ostacolo.

Soggetti attivi di questo reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

È opportuno evidenziare che il D.lgs. n. 231/01, facendo esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art 2625 c.c., considera ascrivibile alla società tale reato solo nell'ipotesi in cui l'impedimento e/o ostacolo causato dall'amministratore alle suddette verifiche, abbia procurato un danno ai soci.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La condotta richiesta dall'art. 2636 c.c., al fine di configurare il delitto in oggetto, consiste nel porre in essere atti simulati o fraudolenti.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il **carattere frodatario** della condotta richiesta, oltre ad essere l'unico atteggiamento configurante reato, risulta assai marcato.

In tema di reati societari, l'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea), nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 61 del 2002, prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno, si configura come reato di evento, posto che per la consumazione del reato è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea, ed è preordinata a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare (*Cassazione penale*, sez. V, 19 gennaio 2004, n. 7317 C. Cass. pen. 2005, 10 3104, nota PALLADINO).

Cosa significhi **“determinare la maggioranza in assemblea”** non è del tutto pacifico, anche se autorevole giurisprudenza individua tale nozione nel conseguimento, in assemblea, di un “quorum” che non sarebbe stato ottenuto senza il porre in essere la condotta fraudolenta richiesta dalla norma: *“Il reato di cui all'art. 2636 c.c., consistente nel fatto di “chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è configurabile anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un “quorum” che, altrimenti, non sarebbe stato ottenuto, con conseguente risultato di una risoluzione*

comunque anomala - Cassazione penale, sez. V, 19 gennaio 2004, n. 7317 C. e altro Riv. pen. 2004, 706.

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art 2638 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. di cui al D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58”.

Non c'è una nozione univoca in dottrina e giurisprudenza circa il concetto di “Autorità pubbliche di vigilanza”. Secondo autorevole dottrina, il soggetto vigilante dovrebbe essere munito di una serie di poteri tipici:

- a) poteri di *regolamentazione* (es: emanazione di regolamenti generali e formulazione di precetti che rappresentano vere e proprie regole di comportamento per i vigilati);
- b) poteri di *informazione* e di *ispezione* (allo scopo di verificare il rispetto, da parte del vigilato, delle regole tecniche, giuridiche, organizzative - che presiedono lo svolgimento di una certa attività);
- c) poteri di *conformazione* (poteri essenziali al fine di ricondurre l'attività del vigilato nell'ambito della correttezza e della conformità a regole e prescrizioni);
- d) poteri sanzionatori, non solo di carattere pecuniario ma anche di interdizione delle attività ritenute irregolari.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “... oggetto della tutela è la funzione amministrativa di vigilanza tipica delle autorità pubbliche ... la legge non prevede alcuna indicazione tassativa delle autorità di vigilanza, per cui si pone il problema dell'esatta delimitazione della nozione, non potendo farsi esclusivo riferimento a quelle autorità che direttamente operano nei mercati finanziari, quali Banca d'Italia, Consob e Isvap...” (*Cass. Pen. sez. VI pen. 24.10.2005, n. 44234*).

Secondo queste indicazioni ed anche in base alla relazione illustrativa al progetto di riforma del diritto societario (Progetto Mirone), sembrano potersi indicare i seguenti esempi di “Autorità Pubbliche di Vigilanza” a cui la società fa riferimento:

- Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
- il Garante per la protezione dei dati personali;
- l'ANAC;
- il MEF.

Alcune di queste Autorità, tra cui il Garante per la *privacy*, hanno sicuramente rilievo per la società e si ritiene perciò corretto contemplare tra i possibili reati-presupposto anche quello di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” ex art 2638 c.c.

III) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

➤ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La *ratio* di questo articolo è tutelare l’integrità e l’effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei soci e dei terzi.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori.

La “condotta tipica” dell’ipotesi delittuosa in analisi, prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

La condotta punita - che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato - può consistere:

- nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l’amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento);
- nella liberazione dei soci dall’obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.

➤ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato si verifica in due casi:

1. Se vengono ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
2. Se vengono ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori.

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 cod. civ.).

Il reato è di natura contravvenzionale.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori o i soci conferenti, ad esempio, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante:

1. attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
2. sottoscrizione reciproca di azioni,
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato, ai fini del D.lgs. n. 231/01, sono gli amministratori.

➤ **Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art 2633 c.c.)**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Modalità di commissione:

- ✓ fraudolenta ripartizione tra i soci dei beni in violazione dell'obbligo di preventivo soddisfacimento dei creditori sociali;
- ✓ fraudolenta distribuzione tra i soci delle somme accantonate in garanzia dei crediti, prima che i creditori siano stati soddisfatti.

➤ **Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro e altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, la condotta del “corruttore” che dà o promette denaro o altra utilità per ottenere favori da un soggetto appartenente ad una società privata.

Rispetto alla versione previgente, la nuova formulazione dell'art 2635 c.c., individua anche il “terzo” quale soggetto destinatario della dazione o della promessa e prevede che gli atti possano essere commessi od omessi anche in violazione degli obblighi di fedeltà e non più limitatamente in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

Viene quindi ampliato il novero dei soggetti punibili: non solo i soggetti apicali della società, ma anche soggetti esterni all'impresa (es: consulenti).

Un esempio di condotta che potrebbe integrare la suddetta fattispecie di reato, è l'accordo illecito tra privati, stipulato in un contesto societario, fondato sul pagamento di una tangente per far compiere all'altro un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

La norma configura un reato di danno e l'applicazione della sanzione penale è quindi subordinata al verificarsi di un nocumento per la società, che deve essere conseguenza della commissione/omissione di un atto in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà.

A seguito della recente introduzione di questo reato-presupposto, ad opera della L. n. 190/12, può essere sanzionata solo la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Vero nuovo reato presupposto è quindi la corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore.

Soggetti attivi del reato, ai fini del D.lgs. n. 231/01, sono gli amministratori.

A.3 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER CIS S.P.A. E I DESTINATARI

Sulla base delle risultanze dell'analisi del rischio, le fattispecie di reato prese in esame e i destinatari della presente Parte Speciale sono di seguito indicati:

Fattispecie di reato

- I. False comunicazione sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.)
- II. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- III. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- IV. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- V. Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- VI. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- VII. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- VIII. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Destinatari

- Amministratore Unico (A.U.)
- Dipendenti coinvolti nelle attività a rischio esaminate nel paragrafo che segue
- Collegio Sindacale e altri Organi di controllo
- Consulenti

A.4 ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI

Sono ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari tutte quelle attività che possano incidere sull'integrità del capitale sociale, sui rapporti con gli organi di controllo, sulla tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio, ecc.

In particolare, in seguito all'attività di *risk assessment* effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- a. Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali
- b. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed altri organi di controllo
- c. Operazioni infragruppo, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e Operazioni straordinarie
- d. Influenza in assemblea dei soci

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere il reato di false comunicazioni sociali, di impedito controllo, di operazioni in pregiudizio dei creditori, di indebita restituzione dei conferimenti, di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, di formazione fittizia del capitale e di illecita influenza in assemblea.

a) Gestione della contabilità generale e predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il processo riguarda la predisposizione di tutte le comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (es. bilancio d'esercizio, relazioni infrannuali, nonché altre comunicazioni sociali previste dalla legge).

Per la prevenzione dei reati in esame, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Tutti i soggetti coinvolti nel processo (A.U., Responsabile dei Servizi Amministrativi) devono rispettare le procedure interne aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.
2. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi definisce un calendario annuale delle varie comunicazioni sociali, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili coinvolti.
3. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi, garantisce la trasmissione con sufficiente anticipo del progetto di bilancio all'A.U. e ai membri del Collegio Sindacale.
4. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi organizza almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l'OdV prima della determina dell'A.U. di approvazione del progetto di bilancio.
5. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi archivia i verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti preposti al controllo.
6. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il Responsabile dei Servizi Amministrativi è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione – convalidata dall'A.U. – attestante:
 - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nelle scritture e nei documenti contabili messi a disposizione dalla Società stessa;
 - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati contabili e le informazioni fornite per le valutazioni di bilancio;
 - il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.
7. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo.

b) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi di controllo

I presenti principi si applicano all'A.U. e a tutte le funzioni della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi di controllo (ad es. Organismo di Vigilanza), in occasione di verifiche e di controlli svolte da tali organi, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del **reato di "impedito controllo"**, ai sensi dell'art. 2625 del codice civile.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. I rapporti con il Collegio Sindacale sono intrattenuti dall'A.U. oltre che dagli eventuali ulteriori soggetti espressamente incaricati.
2. Il Collegio Sindacale garantisce controllo regolare e continuo sull'operato dell'A.U., a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio in merito alle scelte di gestione della Società.
3. Con il supporto del Responsabile dei Servizi Amministrativi, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza programmano incontri periodici tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza in data antecedente alla trasmissione della bozza del progetto di bilancio a tale soggetto.
4. Il Responsabile dei Servizi Amministrativi garantisce la tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento delle proprie attività di vigilanza e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: il Responsabile dei Servizi Amministrativi ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dagli organi preposti al controllo.
5. L'A.U., garantisce la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali attraverso la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo poste in essere nello svolgimento del proprio mandato.
6. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, tutti i soggetti coinvolti nel processo sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.
7. Tutti i Destinatari sono responsabili della tempestiva segnalazione, da parte di tutto il personale coinvolto, in caso di elementi di rilievo da segnalare nei rapporti con il Collegio Sindacale.
8. Le varie Funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale dello stesso, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dallo stesso organo di controllo;
- l'A.U. e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri del Collegio Sindacale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Le varie Funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

c) Operazioni infragruppo, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie

Nell'ambito dell'organizzazione sociale devono essere regolamentate le operazioni di cui alla presente sezione al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati di **false comunicazioni sociali, illegale ripartizioni degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale**, nonché **operazioni in pregiudizio dei creditori**.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. l'A.U. e, laddove rilevi, le funzioni della Società coinvolte nel processo decisionale, sono tenuti a:

- a. osservare le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere;
- b. informare il Collegio Sindacale di ogni interesse che abbiano in una determinata operazione della Società;
- c. adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti;

2. l'A.U. prevede specifiche procedure da osservare per la gestione delle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse (ivi incluse le operazioni poste in essere con le società controllate), così come per la gestione delle operazioni straordinarie.

3. L'A.U. deve attenersi alle regole sul conflitto di interesse dettate dall'art. 2391 c.c. e dal Piano della prevenzione della corruzione.

Le comunicazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura la conservazione e l'archiviazione.

4. Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto e delle procedure aziendali specificamente predisposte.

d) Influenza in assemblea dei soci

Nella gestione delle assemblee dei soci si potrebbe teoricamente commettere il reato di **illecita influenza sull'assemblea**.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. L'Assemblea dei Soci è convocata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto della Società.

2. Solamente i soci, gli amministratori e i sindaci sono autorizzati ad intervenire in assemblea, oltre ad eventuali ulteriori soggetti, espressamente autorizzati dalla stessa Assemblea.

3. Tutti i soggetti coinvolti (soci, amministratori, ecc.) assicurano il rispetto, oltre che della normativa vigente, di quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società.

4. Le votazioni in Assemblea dei soci devono assicurare i principi di trasparenza e correttezza formale e sostanziale.

5. I verbali delle Assemblee dei soci devono riportare fedelmente l'andamento dei lavori e l'esito delle votazioni.

* * *

Per quanto riguarda gli Amministratori della Società, si precisa che la legge, ai fini della “231” equipara a coloro che sono formalmente investiti di tale qualifica anche i soggetti che svolgono le medesime funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c. difatti, è equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica (o titolare della funzione prevista dalla legge civile) sia chi è tenuto a svolgere la medesima funzione, pur se diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica/funzione.

A.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO PER LA SOCIETÀ

Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali della Società e i dipendenti devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico e di comportamento;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci (anche con riferimento alle pratiche adottate volontariamente dalla Società);
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi Sociali della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. formalizzare i rapporti esistenti tra la Società e le proprie società correlate, definendo nello specifico, ove possibile, i servizi e i prezzi da applicare in caso di operazioni infragruppo con esse;
4. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (I) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (II) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (III) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura delle comunicazioni sociali e di eventuali prospetti informativi;
 - (IV) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
 - (V) gestire denaro o altri beni sociali senza che le operazioni trovino riscontro delle scritture contabili;
5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(I) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

(II) ripartire acconti sugli utili;

(III) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

(IV) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

(V) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

(VI) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

(VII) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

6. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(I) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o di altri organi di controllo volontariamente nominati;

(II) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

(III) ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni;

7. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

8. organizzare riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori e dei dipendenti.

A.6 FLUSSI INFORMATIVI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

I soggetti apicali e tutti i dipendenti nonché i soggetti esterni all'organizzazione aziendale cui siano stati affidati specifici incarichi in materia, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità [almeno semestrale] definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

- le situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/ricieste di riscontri da parte dell'Organo di Vigilanza e Controllo (es. Enti locali o Corte dei conti), relativamente a comunicazioni effettuate dalla Società, dettagliando: struttura aziendale coinvolta; oggetto della comunicazione; data della comunicazione; tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto;
- le situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive/controlli di Autorità di Vigilanza e Controllo in corso, dettagliando: data dell'ispezione/controllo; oggetto dell'ispezione/controllo; struttura aziendale referente per l'ispezione/controllo; esiti dell'ispezione/prescrizioni;
- ogni eventuale inottemperanza ai principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni nell'ambito della gestione e dei processi amministrativo-contabili della Società;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente Parte speciale, dal Codice Etico, dalle norme di legge richiamate dal Decreto nonché dalle procedure in generale;

- proposte di modifiche da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza, a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti.

Con riferimento al bilancio di esercizio ed alle altre comunicazioni sociali, in considerazione della circostanza che lo stesso non è sottoposto a certificazione da parte della società di revisione legale, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- monitoraggio, in coordinamento con il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili, sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di governo societario per la prevenzione dei reati di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai Destinatari e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in conseguenza di tali segnalazioni.
1. In aggiunta, l'A.U. anche in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2381 c.c., nell'ambito dell'obbligo di dotare la Società di un adeguato assetto organizzativo e di sottoporre al Collegio sindacale le proprie analisi, con riferimento ai processi sopra esaminati (decisioni e delibere – rapporti con le autorità di pubblica vigilanza nell'ambito delle ispezioni e controllo), deve fornire all'Organismo di Vigilanza adeguate informazioni circa le decisioni di politica aziendale e alle criticità più rilevanti.
 2. L'A.U. e tutti i destinatari della presente Parte Speciale dovranno inoltre segnalare all'ODV, in generale, fatti anomali o di rilievo.
 3. Devono essere inoltre immediatamente segnalate all'ODV, in relazione ai processi aziendali sopra descritti, le informazioni relative a situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità e/o non effettività al Modello e alle relative procedure.

A.7 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di CIS e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati.

1. Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
 - a) monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
 - c) verifica dell'effettiva indipendenza del Collegio Sindacale.
2. Per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - a) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
 - b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'A.U. e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “B” - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

B.1 REATI CONNESSI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’inserimento nel Decreto 231/2001 dell’art. 25-*septies*, ha esteso il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (articoli 589 e 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente (anche potenziale), ovvero quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio, in termini non soltanto strettamente economici, per la Società.

➤ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona. Nel caso di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Nel caso in cui il delitto venga commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e/o di una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

➤ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale. Nel caso di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se:

- dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, oppure la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Nel caso in cui la lesione personale sia almeno grave e commessa in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e/o di una sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi.

B.2 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 compete al Datore di Lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante tali materie.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la Società adotta e tiene aggiornato il “Documento di Valutazione dei Rischi”, che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un “sistema di prevenzione e protezione”. Tutte le strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

In particolare, le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali la Società, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del D.Lgs. 81/2008. Le evidenze raccolte nonché il programma di miglioramento sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi di volta in volta aggiornato, che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Da questa indagine vengono quindi periodicamente individuate le aree / attività / mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti della Società. In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi della Società definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed elencati nella presente Parte Speciale.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i “protocolli” di controllo adottati dall'azienda per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi.

B.3 ATTIVITÀ A RISCHIO

L'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro è già ampiamente disciplinato (D.Lgs. 81/2008) e l'adeguamento alle previsioni normative viene oggi assolto, su incarico del Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Società.

Nell'ottica di un'armonizzazione tra quanto già effettuato nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società deve fare in modo che si dia piena attuazione alle procedure già inserite nel piano della sicurezza dai rischi professionali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Società al fine di assolvere agli obblighi normativi, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Datore di Lavoro presiede le attività aziendali e garantisce il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro nonché la manutenzione dei sistemi di prevenzione degli infortuni/incidenti.

Il Datore di Lavoro redige, in collaborazione con il RSPP, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Cis S.p.A. per dare evidenza in modo corretto e adeguato delle attività lavorative svolte all'interno della Società e delle eventuali mansioni a rischio, ivi compreso un programma di miglioramento teso ad eliminare o ridurre i rischi.

Il RSPP gestisce inoltre il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.

In definitiva, oltre allo strumento informatico (casella di posta elettronica) fruibile da ciascun soggetto intrattenente rapporti con la Società, la segnalazione di una eventuale deviazione al

Modello potrà essere raccolta dal RSPP e fornita all'OdV attraverso la casella stessa o attraverso canali diversi.

In caso di morte o lesione personale grave o gravissima di un lavoratore della Società, l'informativa all'Organismo di Vigilanza deve essere data con particolare tempestività a cura del Datore di Lavoro e del RSPP.

A seguito all'attività di *risk assessment* effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- Valutazione dei rischi
- Nomine e definizione delle responsabilità
- Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- Emergenze e Primo Soccorso
- Definizione ed aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione
- Rispetto degli standard tecnico - strutturale di leggi e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- Vigilanza sul rispetto e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione
- Riunioni periodiche
- Tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere il reato di **omicidio colposo** e di **lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

B.3.1 Valutazione dei rischi

L'attività di mappatura e valutazione dei rischi deve essere svolta tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tale tecnica assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione.

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle eventuali sostanze o preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

E' compito del Datore di Lavoro la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con il RSPP, per dare evidenza in modo corretto e adeguato delle attività lavorative svolte all'interno della Società e delle eventuali mansioni a rischio, ivi compreso un programma di miglioramento teso ad eliminare o ridurre i rischi.

B.3.2 Nomine e definizione delle responsabilità

Il Datore di Lavoro adotta specifiche misure affinché la responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia attribuita ai sensi di legge, e sia diffusa a tutti i livelli aziendali. In particolare è compito del Datore di Lavoro e dell'RSPP assicurarsi che tali responsabilità, una volta assegnate, siano costantemente adeguate, aggiornate, diffuse tra tutti i dipendenti e conosciute.

B.3.3 Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, predispone le misure di prevenzione e protezione ritenute idonee per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro effettua con costanza una valutazione delle misure adottate, anche sulla base delle segnalazioni ricevute e dell'esito delle verifiche svolte.

B.3.4 Emergenze e Primo Soccorso

Il RSPP verifica, tra l'altro, che le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano anche idonee alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

Il RSPP si può avvalere, se necessario, della collaborazione delle varie strutture preposte.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo.

Se, a seguito delle proprie verifiche, rileva particolari situazioni di rischio o criticità, il RSPP deve informare il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

B.3.5 Definizione ed aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione

Il RSPP, con il supporto delle Funzioni interessate, deve definire e mantenere aggiornate le procedure operative e le misure di prevenzione e protezione.

Deve altresì attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche e modalità di rendicontazione.

Il RSPP deve anche controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.

B.3.6 Rispetto degli standard tecnico - strutturale di legge e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Le procedure e le misure adottate in materia, devono inoltre assicurare alla Società un sistema adeguato per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto, devono assicurare che tutti gli acquisti effettuati, rispettino gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici.

I soggetti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, devono provvedere alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (marchiati "CE", libretti di manutenzione, libretti d'uso, ecc.).

Tutte le volte che si verificano delle variazioni nell'adozione di attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, il Responsabile di Area è obbligato ad informare il RSPP.

Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, macchinari, ecc. non a norma, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

B.3.7 Vigilanza sul rispetto e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro

I controlli periodici svolti dal RSPP devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure e delle misure adottate.

Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il RSPP visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti.

In presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il RSPP deve tempestivamente informare il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

La vigilanza sul rispetto e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro compete anche ai Preposti alla Sicurezza e a tutti gli altri soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa.

Il RSPP deve garantire che tutto il personale dipendente possa inviare segnalazioni di eventuali situazioni di gravità o di difformità ovvero situazioni di pericolo, definendo a tal fine le modalità formali per l'effettuazione di tali segnalazioni (ad es. cassetta fisica, schede di compilazione, indirizzo e-mail dedicato, ecc.).

B.3.8 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, che si può avvalere della collaborazione del RSPP e delle altre Funzioni preposte.

Annualmente, il Medico Competente, con il supporto dei soggetti sopra indicati riferisce in merito all'attività svolta. Qualora riscontrasse particolari situazioni, è tenuto ad informare quanto prima il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

B.3.9 Informazione e formazione

Le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono svolte dal Datore di Lavoro con il supporto dell'RSPP, che si può avvalere della collaborazione delle varie Funzioni. Qualora un lavoratore cambi mansioni, l'Amministratore Unico interessata si deve assicurare che abbia ricevuto l'adeguata formazione per adempiere alle nuove mansioni assegnategli.

Chiunque venga a conoscenza del fatto che un lavoratore è stato destinato ad una mansione senza ricevere la formazione specifica necessaria, è tenuto ad informare il RSPP, il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

B.3.10 Riunioni periodiche

Il RSPP organizza e gestisce riunioni periodiche a cui partecipano, oltre allo stesso RSPP, il Medico Competente e il Datore di Lavoro. A dette riunioni sono normalmente invitati a partecipare anche i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.

Il RSPP relaziona periodicamente in merito all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

B.3.11 Tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

Ciascun soggetto coinvolto nelle attività sopra illustrate è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva sulle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società richiede al RSPP di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta, alle segnalazioni ricevute, ecc.

B.4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati elencati nella presente Parte Speciale si riferiscono a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti di Cis S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner, così come già definiti nella premessa alla presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono dunque rispettare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti.

I Destinatari della presente Parte Speciale, devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico.

È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

1. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale interno);
3. rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza/emergenza trasmesse anche attraverso la formazione di aula;
4. rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP ad ogni singolo collaboratore, anche esterno alla Società;
5. promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società.

B.4.1 Infortuni e incidenti

Ogni qual volta che si verifica un infortunio sui luoghi di lavoro ad un lavoratore (anche appartenente a ditte e/o partners esterni, ecc.), devono essere tempestivamente avvisati il RSPP e il Datore di Lavoro.

Tale obbligo di segnalazione deve essere adempiuto anche in caso di incidente (cioè in caso di danneggiamento dei beni ma in assenza di un infortunio), e in caso di “mancato infortunio” o “mancato incidente” (dove per “mancato infortunio” e “mancato incidente” si intende un qualsiasi evento che, solo per mera casualità, non ha causato un infortunio o un incidente).

In tali casi, il RSPP ed il Datore di Lavoro devono svolgere un’accurata indagine sull’accaduto, al termine della quale dovranno fornire un rendiconto all’Organismo di Vigilanza.

B.4.2 Gestione delle risorse finanziarie

Annualmente, e comunque ogni volta che la Società approva il Documento di Valutazione dei Rischi:

- il Datore di Lavoro provvede all’approvazione formale del piano di miglioramento indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- la Società definisce le risorse economiche necessarie per realizzarlo, oltre a quelle ritenute idonee ad impedire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Il Datore di Lavoro deve approvare formalmente lo stanziamento di risorse economiche idonee ad adempiere alle tematiche inerenti il D. Lgs. n. 81/2008 e per l’implementazione del piano di miglioramento.

B.4.3 I principi di comportamento e di controllo

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, tutti gli interessati sono tenuti a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificare per quanto di propria competenza che i contratti con tali soggetti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.);
- procedere alla raccolta della suddetta documentazione da parte di personale adeguatamente formato nonché ad una verifica preliminare della completezza ed esaustività di tale documentazione;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell’ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza ove necessari;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

B.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Cis S.p.A. e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati contro la persona;
- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti (Datore di Lavoro, RSPP, ecc.) e aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “C” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

C.1 QUADRO NORMATIVO

L'art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/01 (introdotto dall'art. 63, D.Lgs. 231/ 2007) dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter (autoriciclaggio) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei suddetti delitti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

C.2 LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'art. 25 octies è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (denominata anche “Terza Direttiva”), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea, che ne reca misure di esecuzione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 25 octies del Decreto, l'Ente sarà punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio ovvero impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La legge n. 186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di autoriciclaggio.

Il nuovo reato è disciplinato dall'art 648 ter.1 c.p. e prevede che le pene siano diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto, prevedendo la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

In caso di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nei confronti dell'ente si applicano la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (la sanzione va da 40 a 800 quote quando i denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni) e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata fino a 2 anni (ricordiamo che le sanzioni interdittive sono: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto:

➤ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art 628, terzo comma, estorsione

aggravata ai sensi dell'art 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Scopo dell'incriminazione è, secondo dottrina dominante, è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Elemento materiale: presupposto del reato di ricettazione è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione.

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del reato di ricettazione è costituito dal *dolo specifico*, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale (acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti dal delitto ovvero intromettersi nelle suddette condotte), accompagnata dalla consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricevuta e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

➤ **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da quelle da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

L'art 648 bis c.p. prevede, quindi, una *fattispecie plurioffensiva* in quanto è posta a tutela del patrimonio ma anche dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico.

Elemento materiale: la condotta può atteggiarsi in due modi:

- a) nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (es: chi esporta all'estero il denaro e lo cambia con moneta diversa);
- b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (es: attività di c.d. “ripulitura di beni”).

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del delitto di riciclaggio è integrato dal *dolo generico* che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza (in tal senso, *Cass. 15.02.2007, sent. n. 6350*).

*

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2017, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Riciclaggio: il decreto definisce la nozione di “riciclaggio”, nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni:

- **la conversione o il trasferimento di beni**, effettuati essendo a **conoscenza della provenienza da un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- **l'occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- **l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni** essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Finanziamento del terrorismo: l'espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il legislatore ha voluto punire quelle “attività mediate” che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti ma che comunque contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali, colpendo così una serie di attività di investimento apparentemente legali (es: appalti, concessioni, attività di gioco, etc.) ma che in realtà costituiscono paraventi per nascondere repentini e illeciti arricchimenti.

Elemento materiale: si tratta di un reato a condotta indefinita potendo l'impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche e finanziarie essere realizzato in qualsiasi modo. Il termine “impiego”, secondo autorevole dottrina (*Fiandaca*), va inteso in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento (per tale intendendosi l'”utilizzo a fini di profitto, con carattere di continuità”).

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è *generico*, è cioè sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre utilità sia consapevole che questi provengono da un delitto.

➤ **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648...».

Tale reato è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 186/2014 ed è entrato a far parte del catalogo dei reati-presupposto previsti dal D.lgs 231/01.

Il nuovo reato di autoriciclaggio prevede che le pene siano diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto, prevedendo la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

In caso di commissione di tale fattispecie delittuosa, quindi, oltre agli autori materiali del reato, potranno essere chiamate a rispondere anche le società, laddove il reato sia stato commesso a loro vantaggio o nel loro interesse (esclusivo o concorrente).

Elemento materiale: Il reato è intergrato dalla condotta di colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto commesso.

La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

Il rischio di incorrere nella consumazione del nuovo reato di autoriciclaggio è significativo, ad esempio, nel caso in cui l'Ente commetta reati tributari – come la **dichiarazione fraudolenta** di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs n. 74/2000 o la **dichiarazione infedele** di cui all'art 4 del D.lgs n. 74/2000 – qualora i proventi derivati da tale evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato dalla dichiarazione infedele) siano impiegati in attività economiche, finanziarie o speculative.

Per esempio, se l'amministratore di una società ha costituito fondi all'estero - con sovrappuntazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti - gli effetti di tale operazione si ripercuoteranno anche sulla società di appartenenza, a meno che la stessa non dimostri di aver adottato, prima della commissione del fatto, un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione.

C.3 DESTINATARI

La presente **Parte Speciale C** si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti "soggetti apicali"), nonché dai dipendenti coinvolti, a qualsiasi

titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

Possono, altresì, essere destinatari di specifici obblighi anche i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree/attività sensibili, per conto o nell’interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in modo rilevante nell’ambito delle aree/attività sensibili, per conto o nell’interesse della Società.

C.4 LE ATTIVITA’ SENSIBILI

La Società ha condotto un’attività di *risk assessment* finalizzata a:

- (i) valutare se vi siano attività sensibili nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale E;
- (ii) implementare idonei protocolli di condotta volti a minimizzare il rischio di commissione dei medesimi.

Nell’ambito delle attività svolte dalla Società i processi sensibili che risultano attinenti con i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono risultati i seguenti:

- gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita intrattenuti con soggetti terzi;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle alienazioni di cespiti;
- gestione del processo amministrativo contabile;
- gestione del processo di formazione del bilancio;
- gestione del processo di elaborazione delle Dichiarazioni fiscali.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Tra i reati che potenzialmente possono procurare alla Società proventi illeciti, preme richiamare i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs n. 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.lgs n. 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.lgs n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs n. 74/2000).

C.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell’ambito della presente Parte Speciale, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell’instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dall’art 25 *octies* del Decreto.

Tali principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di CIS S.p.A., mentre si applicano, in forza di specifiche clausole contrattuali, ai consulenti ed ai partner.

Ai sensi dell'articolo 22 del Decreto 231/2007, come modificato dal **Decreto Legislativo n. 90 del 25.05.2017** la società è obbligata a fornire (alle banche, agli intermediari finanziari e a tutti gli altri soggetti obbligati) tutte le informazioni relative al titolare effettivo, oltre a mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in proprio possesso al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all'adeguata verifica della clientela. Vigè altresì l'obbligo di **acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva**, per un periodo non inferiore ai cinque anni.

E' fatto inoltre obbligo a CIS S.p.A e ai destinatari della presente Parte Speciale di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione delle regole di comportamento sopra esposte, devono essere osservate le seguenti cautele:

- a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di CIS S.p.A., deve essere formalmente conferito specifico potere:
 - con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali;
 - nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti.
- b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi od occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:
 - controparte;
 - ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
 - scopo, natura e struttura dell'operazione;
 - valore dell'operazione.
- c) viene svolta periodicamente una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- d) vengono periodicamente attuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- e) vengono periodicamente svolte verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.);
- f) tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri

rapporti commerciali e/o finanziari intercompany (con i soci), soprattutto nell'ambito dell'attuazione dei contratti di servizi per la gestione dei servizi erogati dalla società, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;

- g) non devono essere effettuati trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- h) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- i) i pagamenti in contanti devono essere limitati, eventualmente, alle minute spese e per un importo unitario massimo stabilito in Euro 2.999,00 e devono essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre, per assicurare la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture* o *partnership* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

C.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

C.6.1 Doveri

Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha eliminato l'obbligo di comunicazione antiriciclaggio posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza i suoi componenti non sono più assoggettabili alle sanzioni penali della reclusione fino ad un anno e della multa da 100 a 1.000 euro previste dalla precedente normativa.

Il nuovo art. 46 del D. Lgs. 231/2007, infatti, pone a carico del Collegio Sindacale, dei Revisori, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione l'obbligo di comunicazione, eliminando di fatto ogni riferimento all'Organismo di Vigilanza che, nel testo previgente, era inserito nell'art. 52 del Decreto tra i destinatari dell'obbligo di comunicazione.

C.6.2 Attività

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare l’emanazione e l’aggiornamento da parte dell’Azienda di istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
 - gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività a rischio e, in particolare, nei rapporti con fornitori e finanziatori;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni.
- b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- c) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- d) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di CIS S.P.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti in CIS S.P.A., con l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

C.7 PROTOCOLLI DI CONDOTTA A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

C.7.1 Finalità

Scopo del presente protocollo di condotta (d’ora in avanti, “*Protocollo ricettazione e riciclaggio*”) è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di impegno della spesa, di acquisto e vendita di beni o servizi per conto di CIS S.P.A., di pagamento e di elaborazione dei dichiarativi fiscali.

C.7.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all’interno di CIS S.P.A. (d’ora in avanti “Destinatari del Protocollo ricettazione e riciclaggio”), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui sopra.

C.7.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, tutti i dipendenti e i dirigenti delle divisioni operative nelle aree a maggiore rischio-reato, tra le quali rientrano le seguenti:

- Direzione (Amministratore Unico);
- Amministrazione e finanza;
- Acquisti;

C.7.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili

Ai fini della corretta applicazione del presente “Protocollo ricettazione e riciclaggio” devono intendersi integralmente richiamate le procedure contenute nel Manuale per la Qualità e riferite ai processi sensibili sopra individuati.

Nell’ottica di favorire una più efficace prevenzione dei *reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio*, si prevede, inoltre, l’inserimento nei contratti stipulati da CIS S.P.A. con partner e consulenti industriali, commerciali, finanziari - nazionali ed esteri - di un’apposita *dichiarazione delle controparti* con cui si dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati condannati per i reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono comunque dichiarare ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società);
- impegnarsi a rispettare pienamente la normativa in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/01 a carico di CIS S.P.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui alle norme sopra richiamate.

Infine, deve essere prevista una specifica *clausola risolutiva espressa* come conseguenza delle violazioni, da parte dei suddetti soggetti, delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

La Società, infine, si impegna a rispettare rigorosamente le disposizioni del D.L. 201/2011 che ha fissato il limite massimo per lo svolgimento di operazioni in contanti in misura pari ad Euro 1.000. In ogni caso, la Società scoraggia l’uso dei contanti e di sistemi di pagamento non tracciabili, come gli assegni trasferibili, anche per importi inferiori a quelli previsti da tale disposizione.

Protocolli specifici per la prevenzione del reato di autoriciclaggio

Con riferimento specifico all’autoriciclaggio, un’attività astrattamente a rischio è quella della formazione del bilancio e delle dichiarazioni tributarie e fiscali in cui sono coinvolti direttamente l’A.U. e il Responsabile Amministrativo.

Al fine di prevenire il fenomeno della **sotto fatturazione** o della **mancata fatturazione** o peggio della **emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**, fenomeni che possono costituire il rischio di violazioni fiscali penalmente rilevanti, vengono attentamente **monitorate le operazioni di vendita di beni e servizi**, curando, ad esempio, che ad ogni erogazione del servizio corrisponda una previsione contrattuale e/o una richiesta formalizzata da parte del soggetto pubblico o privato richiedente, debitamente tracciata nel sistema di protocollo e archiviazione, e che la fattura evidenzi esattamente le quantità uscite o i servizi resi consentendone la riconciliazione con quelli richiesti.

C.8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV

Fatto salvo l’obbligatorio rispetto di quanto prescritto sopra per l’OdV, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa i) la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero ii) la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all’OdV.

PARTE SPECIALE “D” – REATI INFORMATICI

D.1. I REATI INFORMATICI

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell’art. 24-bis (“delitti informatici e trattamento illecito dei dati”), nell’art. 24 (esclusivamente per la “frode informatica”) e nell’art. 25-novies (“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”).

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d’Europa in tema di criminalità informatica, e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l’esigenza di raccogliere prove in forma informatica. L’art. 7 della legge 48/2008 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 24-bis che prevede ulteriori forme di responsabilità delle persone giuridiche in dipendenza della commissione di numerosi reati informatici.

L’art. 24-bis prevede:

a) la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per le seguenti fattispecie:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

b) la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché le sanzioni interdittive della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per le seguenti fattispecie:

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

c) la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, nonché le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per le seguenti fattispecie:

- falsità relative a documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

FRODE INFORMATICA

L’art. 24 del Decreto, oltre a prevedere la responsabilità degli Enti per i reati di truffa, malversazione ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni (come riportato nella parte Speciale A del Modello) include anche il reato di “frode informatica” (art. 640-ter c.p.). A tal riguardo l’articolo prevede che chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un

sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Se il reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico si applica una sanzione pecuniaria di cinquecento quote e se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25-novies. "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", in vigore dal 15 agosto 2009 a seguito della legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c) prevede:

a) la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, per le seguenti fattispecie:

- diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti telematiche (Art. 171 della Legge n. 633/1941);
- detenzione e uso di software "pirata" (art. 171-bis della Legge n. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale (Art. 171-ter della Legge n. 633/1941);
- produzione, vendita o utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633).

b) le sanzioni interdittive per la durata non superiore ad un anno della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per le seguenti fattispecie:

- mancata apposizione del contrassegno da parte della SIAE su ogni supporto contenente programmi opere protette dal diritto d'autore, ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno (Art. 181-bis, comma 2, della Legge n. 633/1941).

D.2 ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione, l'utilizzo, l'implementazione, ecc. del sistema informativo aziendale della Società, con riferimento sia alla parte *hardware* che *software*.

Sono quindi definite teoricamente a rischio tutte le aree che a qualsiasi titolo intervengono in tali processi.

In particolare, sono considerate "a rischio" le seguenti attività:

- Gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT
- Gestione di accessi, account e profili
- Gestione degli applicativi software e dei sistemi informativi
- Gestione delle consulenze

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, il **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, la **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, l'**abusiva duplicazione di programmi per elaboratore**, l'**intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, e l'**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**.

Al fine di ridurre il rischio generale di compimento di uno dei reati sopra indicati, la Società individua il **Responsabile dei Sistemi Informativi**, preposto alla sicurezza fisica e logica delle

strutture hardware e software della Società. Al momento tale figura coincide con il Responsabile dei Sistemi Informativi dell'outsourcer.

D.2.1 Gestione dei sistemi hardware

Il processo è relativo alla gestione (acquisto, manutenzione, ecc.) dei sistemi hardware della Società (server, intranet, pc, ecc.).

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo.

1. L'accesso e il controllo degli accessi fisici alle strutture hardware sono demandate al Responsabile dei Sistemi Informativi.
2. Al Responsabile dei Sistemi Informativi è affidata la gestione della sicurezza fisica delle strutture hardware.
3. Tutte le attività di gestione, manutenzione, implementazione, ecc. delle strutture hardware della Società sono gestite dal Responsabile dei Sistemi Informativi, o da soggetti da lui espressamente incaricati.
4. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

D.2.2 Gestione degli applicativi software e dei sistemi informativi

Le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo.

1. Il Responsabile dei Sistemi Informativi verifica periodicamente la necessità dell'utilizzo di *password* al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni.
2. Al Responsabile dei Sistemi Informativi è affidata la gestione della sicurezza logica dei sistemi informativi. A tal fine, il Responsabile dei Sistemi Informativi assicura:
 - un sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
 - un controllo periodico sui singoli PC e sui relativi applicativi informatici ivi presenti;
 - la protezione delle informazioni / dati confidenziali / sensibili attraverso funzionalità crittografiche;
 - la protezione dei *server* e delle postazioni fisse e portatili contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
 - l'esecuzione di operazioni di *backup* periodico dei dati (attraverso nastri, cdrom, ecc.) al fine di evitare perdite di dati;
 - la predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il *test* del *software*, distinti dall'ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
 - la verifica delle violazioni di sicurezza, di intrusioni, nonché di anomalie nello scambio di dati ed informazioni tra utenti interni e reti e sistemi esterni.

3. L'installazione del software nelle postazioni fisse e portatili e nei server è di esclusiva cura del Responsabile dei Servizi Informativi. Nessun software può essere installato senza la sua espressa autorizzazione.

4. Le attività di implementazione e modifica dei software sono demandate al Responsabile dei Sistemi Informativi, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

5. Tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi (sistema di *log files*);

6. Per la tracciabilità delle attività sopra descritte e per consentire la ricostruzione delle responsabilità, i soggetti coinvolti provvedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.

D.2.3 Gestione di accessi, account e profili

Il processo è relativo alla abilitazione, modifica e disabilitazione degli account ai sistemi informativi aziendali.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo.

1. La gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società.

2. Il Responsabile dei Sistemi Informativi, con il supporto dei Responsabili di Area, effettua una verifica dell'adeguatezza dei suddetti "profili abilitativi", tramite l'analisi della corrispondenza tra le abilitazioni informatiche concesse e le effettive mansioni svolte.

3. Le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dal Responsabile dei Sistemi Informativi su richiesta dei Responsabili di Area competenti e previa autorizzazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali quando la variazione consenta l'accesso a dati personali.

4. Ogni utente ha associato un profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, il Responsabile dei Sistemi Informativi attribuisce il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

5. Per la tracciabilità delle attività sopra descritte e per consentire la ricostruzione delle responsabilità, i soggetti coinvolti provvedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.

D.2.4 Gestione delle consulenze

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.

L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.

I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'espletamento della propria attività per conto di CIS, l'Amministratore Unico, i Sindaci ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto:

- di utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- di utilizzare e/o copiare strumenti software senza averne la licenza.

D.4 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di I e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verifica periodica, con il supporto di tutte le funzioni competenti ritenute necessarie, del sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti e aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “E” - REATI AMBIENTALI

E.1 I REATI AMBIENTALI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 121/2011 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” è stata estesa la responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/2001 ai reati in materia di tutela penale dell'ambiente.

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-undecies (“reati ambientali”).

E.1.1 Animali, vegetali e habitat protetti

Specie animali/vegetali protette (Comma 1, lettera a), art. 25 undecies)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sanzione Pecuniaria applicabile fino a 250 quote.

Habitat protetti (Comma 1, lettera b), art. 25 undecies)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Sanzione Pecuniaria applicabile fino a 250 quote.

Commercio di animali / vegetali in via di estinzione (Comma 3, lettere a) e b), art. 25 undecies)

Art. 1 comma 1 e art. 2 comma 1 Legge n. 150/1992: importazione, vendita, detenzione, di esemplari di specie in via di estinzione. Sanzione pecuniaria applicabile può arrivare fino a 250 quote.

Art. 1 comma 2 e art. 2 comma 2 Legge n. 150/1992: importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione CITES emessa dallo stato ove l'oggetto è stato acquistato (ove prevista). Sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote.

Art. 6 comma 4 Legge n. 150/1992: detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica. Sanzione pecuniaria applicabile può arrivare fino a 250 quote.

Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea (Comma 3, lettera c), art. 25 undecies)

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, al fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette. A seconda delle fattispecie specifiche è possibile che la sanzione applicata sia:

- fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- compresa da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- compresa da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- compresa da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

E.1.2 Acque Reflue

Sanzioni in materia di scarichi illeciti in acque reflue (Comma 2, lettera a), art. 25 undecies)

L'art. 137 del D.Lgs.152/2006 fa riferimento alle seguenti attività:

- scarichi non autorizzati (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 300 quote.
- scarichi industriali di acque con sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a da autorità competenti (comma 3). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote,
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competenti. (comma 5). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote.
- violazione del rispetto di divieti di scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (comma 11). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 300 quote.
- navi/aerei che versano in mare scarichi con sostanze per le quali vige il divieto di sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue da processi fisici/chimici/ biologici naturali (comma 13). Sanzione Pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote.

E.1.3 Gestione Rifiuti

Gestione di rifiuti non autorizzata (Comma 2, lettera b), art. 25 undecies)

Il D.Lgs.152/2006, all'art. 256, fa riferimento a:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1 lett. a) e b)). Nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi la sanzione pecuniaria prevista può ammontare fino ad un massimo di 250 quote mentre nel caso di rifiuti pericolosi la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote;
- gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (comma 3 primo periodo), la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote mentre nel caso di gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate a smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3 secondo periodo), la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 300 quote;
- miscela di rifiuti pericolosi (comma 5); la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote;
- deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6). La sanzione pecuniaria prevista può ammontare fino ad un massimo di 250 quote.

Obblighi di comunicazione e di tenuta del formulario e dei registri (Comma 2, lettera d), art. 25 undecies)

Trasporto di rifiuti senza il formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Traffico illecito di rifiuti (Comma 2, lettera e), art. 25 undecies)

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. Aumento della pena nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Comma 2, lettera f), art. 25 undecies)

L'articolo 260 del D.Lgs.152/2006 disciplina la partecipazione ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1), In tal caso la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 500 quote. Mentre nel caso di partecipazione ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (comma 2) la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 400 ed un massimo di 800 quote.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Comma 2, lettera g), art. 25 undecies)

Il D.Lgs.152/2006, art. 260-bis disciplina le seguenti attività:

- Falso nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti (comma 6); la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote.
- Trasporto di rifiuti senza SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e (se richiesto) copia del certificato analitico in caso di rifiuti pericolosi (comma 7 secondo periodo), la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote.
- Trasporto di rifiuti con un certificato contenente indicazioni false. (comma 7 terzo periodo), la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote.
- Trasporto di rifiuti con copia del SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8 primo periodo), la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 quote. La pena aumento nel caso di rifiuti pericolosi (comma 8 secondo periodo).

E.1.4 Emissioni in atmosfera

Sanzioni per chi non effettua correttamente emissioni in atmosfera (Comma 2, lettera h), art. 25 undecies)

Nell'esercizio di uno stabilimento, violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Sanzione pecuniaria massima prevista 250 quote.

E.1.5 Sostanze inquinanti

Art. 257, D.Lgs.152/2006, comma 1) chi provoca inquinamento di suolo, sottosuolo, falde e acque superficiali con il superamento della soglia di rischio è punito con arresto. Ammenda qualora non provveda alla bonifica del sito. Sanzione pecuniaria massima prevista 250 quote.

Art 257, D.Lgs.152/2006, comma 2) Caso previsto dal comma 1 con presenza di sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Comma 4, art. 25 undecies)

Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell'ozono ad eccezione di quante autorizzate quali usi essenziali. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

Sversamento per colpa in mare di sostanze inquinanti da parte di navi (Comma 5, lettera a), art. 25 undecies)

Inquinamento colposo per sversamento in mare, da una nave, di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa). Sanzione pecuniaria applicabile fino a 250 quote.

Sversamento per dolo in mare di sostanze inquinanti da parte di navi (Comma 5, lettere b) e c), art. 25 undecies)

- Art.8 comma 1) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento doloso per sversamento da una nave in mare di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa). Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.
- Art.9 comma 2) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento colposo per sversamento che causa danni permanenti o di particolare gravità. Sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.
- Art. 8 comma 2) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento doloso per sversamento che causa danni permanenti o di particolare gravità. Sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 300 quote.

E.2 ATTIVITÀ A RISCHIO

A seguito all'attività di *risk assessment* effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- Attività di intermediazione dei rifiuti
- Gestione delle consulenze

Infatti, sebbene la Società sia proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione sito in Montale, la gestione dello stesso, a seguito di una gara europea, è stata affidata al soggetto privato "Ladurner Srl" e regolarmente contrattualizzata in specifici accordi.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA num.2069 del 30 Ottobre 2007) è intestata alla Società Ladurner Srl, è la stessa Ladurner che deve condurre l'impianto nel rispetto di tale AIA.

Tuttavia, al fine di aumentare il presidio sui rischi ambientali in capo a Ladurner, connessi alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione, sono state considerate a rischio anche le attività gestite da Ladurner:

- Gestione degli scarichi dell'impianto di termovalorizzazione
- Gestione delle emissioni dell'impianto di termovalorizzazione
- Conduzione dell'impianto di termovalorizzazione

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- Nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornitura di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto
- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259 o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento in violazione dello stesso
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti pericolosi e non: false indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti; certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; omissione della scheda SISTRI; omissione della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI

- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti: scheda SISTRI fraudolentemente alterata in caso di rifiuti pericolosi

E.2.1 Attività di intermediazione dei rifiuti

Il processo è relativo all'attività di intermediazione di rifiuti che si realizza nell'acquisto di rifiuti da destinare al trattamento presso il proprio impianto.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo.

1. L'attività selettiva è svolta dal Dirigente Area Impianto che seleziona tra le Società incaricate della gestione dei rifiuti quelle ritenute più idonee.
2. Il Dirigente Area Impianto deve effettuare le opportune verifiche per assicurarsi che le società individuate come fornitori di rifiuti non coinvolgano CIS nell'eventuale compimento di reati in materia di gestione dei rifiuti. Tali attività di verifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportano la verifica dell'iscrizione del fornitore all'apposito Albo, la gestione di discariche autorizzate, ecc.
3. Il Dirigente Area Impianto e gli eventuali altri soggetti coinvolti devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta
4. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede alle funzioni coinvolte di rendicontare in merito all'attività svolta.

E.2.2 Gestione delle Consulenze

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.

L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.

I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

E.2.3 Attività a rischio di Ladurner srl

La Società Ladurner Srl in virtù del contratto di conduzione stipulato con Cis S.p.A., è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la conduzione dell'impianto rilasciata dalla Provincia di Pistoia; pertanto deve condurre le linee di smaltimento e produzione come previsto dall'AIA. Le attività a rischio connesse alla conduzione dell'impianto di termovalorizzazione sono:

- Gestione degli scarichi dell'impianto di termovalorizzazione
- Gestione delle emissioni dell'impianto di termovalorizzazione
- Conduzione dell'impianto di termovalorizzazione

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo.

1. La Società Appaltante per il tramite del Dirigente Area Impianto, anche con l'aiuto di altri soggetti, deve effettuare periodicamente l'attività di vigilanza e controllo sull'operato della società Ladurner Srl in osservanza di quanto disposto dall'AIA.

2. In caso di anomalie riscontrate il Dirigente Area Impianto deve dare immediata comunicazione agli organi competenti e a Ladurner. Ogni attività deve essere interrotta sino al ripristino del suo normale funzionamento e, a seconda della tipologia di anomalie Ladurner potrebbe vedersi applicate le penali previste ai punti 1 e 2 dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il Dirigente Area Impianto e gli eventuali altri soggetti coinvolti devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

3. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo, di relazionare periodicamente sui regali e omaggi elargiti e le spese di rappresentanza sostenute, richiedendo anche i nominativi dei destinatari e le motivazioni.

E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'espletamento della propria attività per conto di Cis S.p.A., l'Amministratore Unico i Sindaci, i Responsabili di Area ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Cis S.p.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia ambientale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Il rispetto dei dettami legislativi in materia ambientale necessita di una serie di azioni finalizzate alla prevenzione della commissione di illeciti ambientali. A tal proposito si individuano una serie di principi generali di comportamento il cui rispetto è richiesto a tutti i destinatari del Modello nell'espletamento della propria attività:

- rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità ambientale;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le proprie attività e ai prodotti commercializzati;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti;
- partecipare ai programmi formativi in materia ambientale;

- informare l'Organismo di Vigilanza in caso di riscontro di circostanze o comportamenti non in linea con le prescrizioni in materia ambientale.

E.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Cis S.p.A. e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali;
- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti e aggiornamento del Modello;

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “F” – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

F.1 IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*duodecies*, con la rubrica: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Si ampliano quindi le fattispecie di reato che possono portare alla responsabilità amministrativa delle società in sede penale.

Il nuovo art. 25-*duodecies* prevede che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Il riferimento puntuale è all'art. 22 comma 12 del D.lgs. 286/98 disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare si fa riferimento al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia revocato o annullato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

F.2 ATTIVITA' A RISCHIO

A seguito all'attività di *risk assessment* effettuata dalla Società, è stata individuata “a rischio” l'attività di gestione del personale.

F.2.1 Gestione del personale

Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale è formato da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e alla successiva gestione. Oltre a quanto già indicato nel Piano di prevenzione della corruzione n in merito a tale processo, gli ulteriori elementi di controllo sono quelli di seguito indicati.

1. Nella fase di assunzione del lavoratore straniero il soggetto incaricato dall'amministratore unico deve verificare la regolarità del permesso di soggiorno.
2. Il Datore di Lavoro deve informare il lavoratore straniero di provvedere tempestivamente a comunicare alla Società ogni modifica al permesso di soggiorno (es. revoca, annullamento).
3. L'addetto incaricato dall'Amministratore Unico devono monitorare le scadenze del permesso di soggiorno, in modo da richiedere al lavoratore straniero la copia della richiesta di rinnovo del permesso, nei termini stabiliti dalla legge.
4. Qualora il lavoratore straniero non consegni la copia della richiesta di rinnovo, l'Ufficio Personale deve informare tempestivamente il Datore di Lavoro per interrompere il rapporto di lavoro.
5. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede ai soggetti coinvolti di rendicontare in merito all'attività svolta.

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'espletamento della propria attività per conto di Cis S.p.A., l'amministratore Unico, i Sindaci, i Responsabili di Area devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare la fattispecie di reato richiamata nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti nello svolgimento di attività nelle attività a rischio, devono:

- verificare e garantire l'aggiornamento delle scadenziario relativo ai permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri;
- in attuazione degli adempimenti riferiti alla presente parte speciale, devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

F.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Cis S.p.A. e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare;
- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti e aggiornamento del Modello;

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “G” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Nelle sezioni precedenti sono state illustrate le attività che, in linea teorica, possono determinare il compimento di uno o più dei reati previsti espressamente dal D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

In ipotesi di delitti commessi tramite vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, oltre agli esempi di reato illustrati, sono ipotizzabili anche i delitti di criminalità organizzata.

Tra i vari reati previsti dall’art. 24 - ter D.Lgs. 231/2001, si evidenzia:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

PARTE SPECIALE “H” – REATI TRIBUTATI

1. PREMESSA

Funzione della parte speciale

Questa Sezione si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, appreso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia¹.

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”².

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della sua corretta applicazione;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. I REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUIESDECIES)

2.1. Definizioni.

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di

¹ Si ricorda che sono definiti “reati presupposto” i soli reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società

² L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiali e non quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

2. IL RISCHIO SPECIFICO

Il D.L. n. 124/2019, convertito in **L. n. 157/2019** pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019, ha esteso la responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica alla commissione di determinati reati tributari.

In particolare, l'art. 39, co. 2, del citato Decreto ha ampliato, con efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione dello stesso, la portata dell'art. **25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001**, rubricato "Reati tributari", introducendo nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie più gravi di reati **tributari disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000**:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri mezzi fraudolenti (art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- Occultamento o distruzione dei documenti contabili al fine di evadere le imposte (art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

Inoltre, con l'entrata in vigore del **Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75**, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, sono entrati a far parte dei reati presupposto tributari i seguenti delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:

- dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4;
- omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5;
- indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater.

L'art 25 *quinquiesdecies* così recita:

"... 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)... ».

Le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) sono di seguito riportate:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede). Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Tra le novità previste dalla legge di conversione (L. 157/2019) c'è l'applicabilità a determinati reati tributari (segnatamente, a quelli previsti e puniti dagli artt. 2, 3, 8 e 11 d.lgs. n. 74/2000) della c.d. "confisca allargata", cioè della "confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica" (artt. 12 *ter* d.lgs. n. 74/2000 e 240 bis c.p.).

3. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reati tributari rilevanti per la società.

➤ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000):**

“... 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ...”.

SOGGETTO ATTIVO: Coloro (firmatari) che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni ai fini dei redditi o ai fini IVA (si tratta, quindi, di un reato proprio).

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale (artt. 1, co. 4 e 8, co. 6, d.p.r. 322/98).

Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni sono presentate dal curatore o dal commissario liquidatore (artt. 5, co. 4, e 8, co. 4, d.p.r. 322/98).

CONDOTTA BIFASICA:

1) Detenzione (ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) o contabilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

- Fatture
- Altri documenti aventi valore probatorio, a fini fiscali, dell'avvenuta realizzazione di operazioni economiche (scontrini, ricevute fiscali, schede carburante, bolle di accompagnamento, parcelle, prospetti paga, documenti di trasporto, note di addebito, note di credito)
- Operazioni inesistenti penalmente rilevanti:
 - a) Inesistenza oggettiva, in quanto l'operazione non è mai avvenuta in tutto o in parte.

Tale ipotesi, più diffusa, consiste nell'emissione di fatture (lato senso intese) a fronte di prestazioni mai effettuate ovvero realmente effettuate ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentalmente indicati.

- b) Inesistenza soggettiva - rilevante solo ai fini IVA - in quanto uno dei soggetti indicati in fattura è rimasto del tutto estraneo all'operazione documentata (con esclusione dunque delle ipotesi di fatture solo parzialmente soggettivamente inesistenti, in cui beneficiario della prestazione sia anche un terzo - es. ristrutturazione di un immobile adibito non solo a uso aziendale ma anche abitativo, il cui costo venga portato in detrazione dall'azienda).

Tale ipotesi sussiste, quindi, quando a fronte di un'operazione commerciale effettivamente avvenuta, le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio in base alle norme tributarie, riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva sia il caso dell'”interposizione fittizia” che il caso dell'”interposizione reale”:

- Interposizione fittizia: L'operazione è in realtà avvenuta ma tra soggetti diversi da quelli dichiarati (tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto (c.d. “simulazione relativa soggettiva”);

- Interposizione reale: Gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto.
- Falsità ideologica o materiale (anche autoprodotta): Indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto di elementi passivi fittizi.

2) Indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto di elementi passivi fittizi:

- Si allude a tutte le dichiarazioni finalizzate a determinare reddito, basi imponibili e imposta:
 - Dichiarazioni annuali;
 - Dichiarazioni straordinarie in caso di liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, trasformazione, fusione, scissione;
 - Dichiarazione consolidata di gruppo.
- Elementi passivi fittizi

Tale ipotesi delittuosa ricorre, quindi, tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti "insidiosa", ossia sorretta da un impianto contabile o documentale di comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La condotta consiste nell'indicazione in una delle dichiarazioni relative all'IVA o ai redditi di elementi passivi fittizi, giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con cui vengono artificialmente "gonfiate" le componenti negative del reddito al fine di diminuire l'imponibile e, conseguentemente, l'imposta dovuta all'erario.

DOLO SPECIFICO

Finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il dolo specifico deve essere diretto a realizzare un'evasione propria, non assumendo rilevanza l'evasione altrui.

CONSUMAZIONE E TENTATIVO

Il momento in cui si consuma il reato in questione coincide con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini dei redditi o del valore aggiunto.

Il delitto ha quindi natura istantanea, consumandosi con la presentazione della dichiarazione annuale.

Ai sensi dell'art del D.lgs. 74/2000, nell'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti non è configurabile il tentativo.

Anche la Suprema Corte ha confermato che i comportamenti tenuti dall'agente prima della presentazione della dichiarazione (comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti fittizi), sono irrilevanti ai fini penali del presente articolo, in quanto per la configurabilità del reato in esame è indispensabile la presentazione della dichiarazione e l'effettivo inserimento nella stessa di elementi passivi fittizi (*Cass. Pen., sez. III, 20/05/2014 n. 52752*).

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Il DL 124/2019 ha introdotto un'ipotesi particolare di confisca, disciplinata dal nuovo articolo 12-ter D.lgs. 74/2000, secondo il quale, nei casi di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui all'articolo 2, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ad euro centomila, si applica l'art 240 bis c.p. (c.d. "*confisca allargata*"). Tale confisca allargata ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.

N.B. Con l'inclusione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto, ad opera dell'art 39 del D.L. 124/2019, sarà possibile procedere direttamente alla "*confisca diretta*" o alla "*confisca per*

equivalente” del patrimonio dell’ente ai sensi dell’art 19 del D.lgs. 231/01, nonché al sequestro preventivo di cui all’art 53 dello stesso Decreto.

➤ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000):**

“... 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali...”.

SOGGETTO ATTIVO: Il delitto in questione ha natura di “reato comune”, potendo essere commesso da chiunque abbia presentato una dichiarazione tributaria ai fini delle imposte dirette o dell’IVA attraverso le modalità fraudolente descritte dalla norma.

L’unica categoria esclusa dal novero dei soggetti attivi di tale fattispecie è quella dei sostituti d’imposta (ricompresi unicamente tra gli autori del delitto di cui all’art 5 D.lgs. 74/2000).

CONDOTTA

La norma in questione prevede una pluralità di condotte che, comunque incentrandosi nel complesso sulla presentazione della dichiarazione, integrano alternativamente ed autonomamente il delitto di frode fiscale.

Realizzazione di artifici (alternativamente) con:

1) Compimento di operazioni simulate

- Oggettivamente (non avvenute)

- Soggettivamente (avvenute ma tra soggetti diversi)

2) Utilizzo di documenti falsi

- contabilizzati

- detenuti ai fini di prova

N.B. Si fa riferimento ai documenti registrati nelle *scritture contabili obbligatorie* (cioè nelle scritture indicate dall’art 2214 c.c. e dagli artt. 14 e ss. Del D.P.R. 600/73), o *detenuti ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria*.

In particolare, rientrano nella categoria delle scritture contabili obbligatorie;

- Registri IVA delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti;

- le Scritture ausiliarie;

- il Registro dei beni ammortizzabili;

- il Registro riepilogativo di magazzino;

- i Libri sociali obbligatori.

A ben vedere, l'utilizzo di tali documenti falsi presenta molte affinità con la c.d. "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" dell'abrogato articolo 3 (appare quindi ragionevole ritenere che tale soppressione risulti solo apparente con la conseguente indiretta permanenza della rilevanza penale della falsità in scritture contabili obbligatorie anche nella nuova ipotesi di frode fiscale).

La detenzione di tali documenti, essendo finalizzata alla prova per l'amministrazione finanziaria, non si esaurisce nella loro semplice conservazione ma presuppone che gli stessi possano essere esibiti all'Amministrazione o addirittura trasmessi su richiesta di quest'ultima.

- 3) Utilizzo di "altri mezzi fraudolenti" idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore il fisco (escluse le mere ipotesi di omessa fatturazione, sotto-fatturazione, indicazione di elementi attivi inferiori a quelli reali).

N.B. Per "mezzo fraudolento" (ai sensi dell'art 1, co. 1, lett g-ter del D.lgs. 74/2000) si intende la condotta artificiosa attiva nonché quella omissiva realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determina una falsa rappresentazione della realtà.

Secondo dottrina maggioria la "contabilità in nero" - essendo priva di concreta capacità decettiva e non essendo destinata all'Amministrazione Finanziaria - non appare idonea ad integrare un mezzo fraudolento.

Indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto di:

- Componenti attivi inferiori: «elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo»
- Componenti passivi fittizi: «elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi»

Superamento delle soglie di punibilità (congiuntamente)

- Imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, sia superiore a 30.000 €;
- Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione o comunque superiore ad 1,5 milioni di €;
- ovvero ammontare complessivo di crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'imposta medesima ovvero sia superiore a 30.000 €.

Imposta evasa

Sussiste questo requisito allorché l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte (imposte sui redditi o sul valore aggiunto), a euro trentamila. Ai sensi dell'art. 1 lett. f) D.lgs. 74/2000 per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.

La successiva lett. g) dello stesso articolo stabilisce che le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito d'imposta esposto nella dichiarazione. In forza di quest'ultima precisazione estensiva, dunque, ai fini della valutazione del superamento delle soglie di punibilità, vengono ad essere accomunate:

- a. L'ipotesi classica dell'imposta evasa
- b. L'indebita richiesta di rimborso
- c. L'inesistente esposizione di credito d'imposta

DOLO SPECIFICO

Finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi costitutivi del reato. Di conseguenza il dolo va inteso come coscienza e volontà anche del superamento delle soglie di punibilità.

CONSUMAZIONE E TENTATIVO

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è un reato istantaneo e si perfeziona nel momento in cui viene presentata la dichiarazione mendace che, in qualità di atto recettizio, esplica i suoi effetti giuridici nel momento in cui perviene all'ufficio finanziario competente. Quanto alla forma tentata, l'articolo 6 D.lgs. 74/2000 esclude che il reato in questione possa essere punito a titolo di tentativo.

➤ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000, comma 1 e comma 2 bis):**

“... 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni...”.

SOGGETTO ATTIVO: Reato comune, che può essere commesso da “chiunque”.

CONDOTTA

Si tratta di un reato di mera condotta (di tipo commissivo), di pericolo, consistente nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- Emissione di fatture o rilascio di altri documenti fiscalmente rilevanti:

- Emissione di Fatture
- Rilascio di altri documenti fiscalmente rilevanti (es: ricevuta o scontrino fiscale)

Le due condotte sopra esposte, alternativamente previste dalla norma incriminatrice, hanno un “nucleo concettuale comune” rappresentato dalla fuoriuscita del documento fiscale mendace dalla disponibilità dell'emittente (cioè di colui che lo ha formato mediante consegna a mano o spedizione o trasmissione telematica al destinatario).

- Sufficiente anche un solo documento falso.
- Unico reato anche in caso di pluralità di documenti falsi emessi o rilasciati nel medesimo periodo di imposta.

N.B. In relazione alle persone giuridiche, ai sensi dell'art 76, comma 2, DPR 12 dicembre 1986 n. 917, “... il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinato da legge o atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare...”.

- Attestazione di operazioni nella realtà inesistenti (falsità ideologica):

- Rilevanza delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (rilevante ai soli fini IVA)
- Inesistenza oggettiva:
 - Compresa le ipotesi di sovrapproduzione quantitativa (con indicazione del corrispettivo o iva in misura superiore a quella reale);

- Sono escluse le ipotesi di operazioni nulle, annullabili, incongrue dal punto di vista economico e di sovrapproduzione qualitativa (realizzate attraverso una maggiorazione del prezzo rispetto al reale valore di beni o servizi forniti).

N.B. Non possono considerarsi penalmente rilevanti ex art. 8 D.lgs. 74/2000 nemmeno le “*schede carburanti*” in quanto sono emesse dallo stesso soggetto che acquista il carburante e non già dal cedente.

DOLO SPECIFICO.

Finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Irrelevanza penale delle condotte aventi fini esclusivamente extratributari (es: consentire l'esercizio di un'attività professionale ad un soggetto non abilitato; consentire un differimento infrannuale del versamento IVA stornando successivamente le fatture emesse).

Secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria laddove la finalità perseguita dall'emittente sia esclusiva rispetto a quella dell'evasione fiscale altrui, l'emittente non può rispondere per il delitto in questione proprio per difetto del dolo specifico richiesto dall'art 8 (es: nei casi in cui i documenti falsi siano emessi per ottenere indebite sovvenzioni, per consentire all'utilizzatore di ottenere un finanziamento, per realizzare una truffa, etc.).

CONSUMAZIONE E TENTATIVO

Il delitto si consuma con l'emissione o il rilascio dei documenti fiscali mendaci, ovvero nel momento in cui questi ultimi esorbitano dalla disponibilità dell'emittente e pervengono al destinatario tramite consegna *brevi manu* o spedizione (anche telematica).

Nell'ipotesi in cui i documenti falsi, emessi o rilasciati nel corso del medesimo periodo d'imposta, siano plurimi, il delitto si consuma al momento dell'emissione o rilascio dell'ultimo di essi.

➤ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000).**

“... Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ...”.

Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

SOGGETTO ATTIVO: Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti la fattispecie contempla anche “documenti” per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un reato comune. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi, ad esempio, al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali.

In particolare, la giurisprudenza ha affermato che l'imprenditore non può essere individuato come autore diretto del reato se ha affidato le scritture contabili al commercialista di fiducia, che poi non le ha esibite alla Guardia di Finanza (*Cfr. Cass. Pen., sez. III, 19 marzo 2015, n. 11479*).

CONDOTTA

La condotta sanzionata dall'art. 10 è solo quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e *non anche quella della loro mancata tenuta*, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (*Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010*). In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.

In primis, si precisa che per *scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione* si intende, ai sensi dell'art. 2214 c.c.:

- Libro giornale,
- Libro degli inventari
- Altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (es. contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato da un'impresa di costruzioni)

Condotta commissiva:

- Occultamento: temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organismi verificatori (documenti materialmente nascosti, posti in un luogo diverso da quello preposto a conservarli o semplice rifiuto della loro esibizione);
- Distruzione: soppressione del documento, cancellazione o abrasioni parziali di certe sue parti rilevanti per accertare il volume d'affari;

- Omessa tenuta delle scritture contabili (rilevanza penale controversa).
 - Idoneità della condotta ad impedire la ricostruzione del volume d'affari.

N.B. L'occultamento e la distruzione della contabilità in sé non integrano il reato *de quo* se non hanno determinato l'impossibilità di procedere alla ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Irrelevanza penale della condotta qualora ci sia la possibilità di ricostruire comunque il volume di affare, inteso quale «ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi [...] effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare» (art. 20 d.p.r. 633/72). Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

DOLO SPECIFICO

Coscienza e volontà di distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione e di determinare così l'impossibilità di procedere alla ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Il delitto richiede che la volontà dolosa abbia una determinata direzione, cioè finalità di evadere o di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

CONSUMAZIONE E TENTATIVO

In ordine al momento consumativo, esso è diverso a seconda che si tratti di occultamento o distruzione.

- a) L'occultamento costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione;
- b) La distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo e si consuma nel momento della soppressione della documentazione.

➤ **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000):**

“... 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni...”

Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

SOGGETTO ATTIVO: il richiamo in ambedue i commi della parola “chiunque” non deve trarre in inganno:

si tratta, infatti, di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente i contribuenti tenuti al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La fattispecie di cui al secondo comma è stata definita reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: “*al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi*”. La dottrina ritiene quindi che soggetto attivo, in tal caso, sia l'imprenditore e l'amministratore dell'ente in crisi ovvero il soggetto che presenta e sottoscrive la transazione fiscale (es: il professionista che predisporre ed attesta, con

apposita relazione, la veridicità di quanto contenuto nel piano di ristrutturazione aziendali, quando vi siano elementi attivi o passivi sottostimati o sopravvalutati).

Il fatto che i beni oggetto della condotta possano anche essere “altrui” conferma che si possa riferire la condotta tipica anche a chi agisca come rappresentante della persona giuridica contribuente (quale amministratore, liquidatore, etc.).

CONDOTTA

La condotta del reato in questione ha natura esclusivamente commissiva e può consistere:

COMMA 1 → nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (sia beni mobili che immobili); si tratta, quindi, di un’attività di materiale sottrazione di disponibilità.

- L’alienazione può definirsi “*simulata*”, quando sia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale; l’atto oggetto di contestazione deve quindi essere idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio (o comunque ostacolando) l’azione di recupero del bene da parte dell’erario. Serve una valutazione *ex ante* circa la suddetta idoneità dell’atto simulato a rendere inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria.

Sono penalmente rilevanti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- Condotta di colui che aveva realizzato la vendita di una particella immobiliare ad una società svizzera con soci non identificabili al solo fine di sottrarre il bene alla procedura esecutiva dell’Agenzia delle Entrate (*Cass. Pen, sez. III, sent. n. 13233 del 24/02/2016*);
- Condotta di un commercialista che in prossimità degli esiti di una verifica fiscale, aveva ceduto immobili e quote sociali alla convivente (*Cass. Pen, sez. III, Sent. n. 39079 del 09.04.2013*).

La casistica trattata dalla giurisprudenza ha consentito di ritenere integrato il reato allorquando:

- 1) È stato costituito un fondo patrimoniale;
- 2) Si è verificata anche solo una simulazione soggettiva mediante una interposizione fittizia di persona;
- 3) Gli amministratori di una società hanno realizzato più operazioni di cessioni di aziende e scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari beni immobili;
- 4) Si è realizzata una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti un’operazione unitaria;
- 5) Si è alienato simulatamente l’avviamento commerciale di un’impresa.

- Per “atti fraudolenti” devono intendersi quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre garanzie patrimoniale all’esecuzione.

Esempi di atti fraudolenti penalmente rilevanti:

- 1) Smobilizzazione di un’ingente somma di denaro giacente presso un deposito fiduciario con trasformazione in numerosi assegni circolari di importo inferiore al limite di tracciabilità;
- 2) Costituzione di un trust/fondo patrimoniale in un periodo precedente all’attività accertativa e di riscossione dell’Amministrazione Finanziaria → laddove sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (riduzione di patrimonio) non corrispondente al vero.

COMMA 2 → nell’indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un’attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

E’ considerato reato di pericolo concreto in quanto la condotta deve essere idonea alla lesione dell’oggetto di tutela ed il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il “concreto” danno erariale.

DOLO SPECIFICO

COMMA 1 → Il dolo è costituito dalla consapevolezza della preesistenza di un debito nei confronti del fisco complessivamente superiore a 50.000 euro e dalla coscienza e volontà di realizzare le

condotte tipiche sopra analizzate. L'azione deve essere ulteriormente sorretta dal dolo specifico, consistente nella finalità di sottrarre beni all'esecuzione forzata (tale finalità può concorrere con altre, non essendo necessario che l'atto posto in essere sia totalmente privo di ogni altra ragione economico-giuridica).

COMMA 2 → volontà di ottenere un pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori; l'autore deve rappresentarsi e volere la presentazione di documenti falsi nel contesto della procedura di transazione fiscale, mediante il carattere fittizio degli elementi indicati per una somma che superi la soglia di punibilità ivi prevista.

L'unico presupposto per la configurabilità del reato è l'esistenza di uno specifico debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, di ammontare superiore ad euro 50.000. Tale soglia rappresenta un elemento costitutivo del fatto tipico.

CONSUMAZIONE E TENTATIVO

COMMA 1 → Il delitto si consuma con la conclusione dell'atto fraudolento idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato.

Nel caso in cui la condotta si articoli in una pluralità di azioni (es: trasferimenti immobiliari), finalizzate a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona con il compimento del primo atto e si consuma nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

Trattandosi di un delitto di pericolo, è controversa la configurabilità del tentativo, anche se recentemente la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa in senso positivo (cit. *Cass. Pen., Sez. III, 12.03.2019 n. 42936*).

COMMA 2 → Il delitto si consuma nel momento della presentazione della proposta di transazione fiscale ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria.

La dottrina, trattandosi di reato di pericolo, è divisa sulla possibilità di prevedere la forma tentata di tale fattispecie.

3.1. Reati tributari non compresi tra le fattispecie rilevanti per la società.

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono ritenuti rilevanti altri reati seppur compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto la probabilità che le condotte da cui essi possono scaturire è risultata remota.

Ci riferiamo in particolare ai reati introdotti nell'alveo di quelli "231" con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 che ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*".

Le modificazioni più rilevanti riguardano proprio l'art. 25-*quinqüesdecies*, disposizione recentemente introdotta nel decreto 231 per effetto del D.L. n. 124/2019, al quale viene aggiunto il nuovo comma 1-*bis*, che prevede, in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-*quater* (indebita compensazione) d.lgs. n. 74/2000 e a condizione che gli stessi siano «*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*», l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione.

Si tratta di ipotesi rispetto alle quali la probabilità di accadimento è stata ritenuta remota per come si sviluppano i processi e per i volumi di affari delle attività, storicamente al di sotto delle soglie di punibilità da cui possono originarsi imponibili Iva non inferiori ai dieci milioni di euro.

4. DESTINATARI DELLA "PARTE SPECIALE"

La presente **Parte Speciale** si riferisce a comportamenti posti in essere da:

- Amministratori, Responsabile Amministrativo e RUP della Società (cosiddetti “soggetti apicali”),
- dipendenti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “sottoposti”).
- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree/attività sensibili, per conto o nell’interesse della Società;
- fornitori, consulenti e partner commerciali che operano in modo rilevante nell’ambito delle aree/attività sensibili, per conto o nell’interesse della Società.

5. LE ATTIVITA’ SENSIBILI

Prevenire la commissione di un reato tributario tra quelli sopra illustrati e di conseguenza redigere uno specifico protocollo ai fini 231 non è un compito semplice in quanto, diversamente da molti altri, i reati tributari sono pervasivi nell’ambito dell’attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti.

Abbiamo tuttavia proceduto ad un preventivo “*risk assesment*”, cioè una valutazione preliminare delle attività e delle aree dell’impresa a maggiore rischio fiscale.

I Processi sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi, sono riepilogati nella tabella che segue.

n. PROCESSO	PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATI TRIBUTARI
1.	La definizione del sistema di controllo interno (per il ciclo attivo, quello passivo, quello dei pagamenti e degli incassi e relativi processi autorizzatori nonché per la tenuta della contabilità e la conservazione/immodificabilità della relativa documentazione).
2.	Definizione dell’assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa.
3.	Il processo per la gestione degli acquisti (la scelta, la qualificazione dei fornitori e l’esecuzione dei contratti).
4.	La scelta e la qualificazione professionale dei consulenti fiscali e dei ruoli chiave interni, in ambito fiscale.
5.	Il complesso dei processi riconducibili ad attività tributaria: <ol style="list-style-type: none"> i. Calcolo delle imposte in sede di elaborazione del bilancio di esercizio ii. predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; iii. presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; iv. pagamento di imposte dirette e Iva. ^[]_{SEP}
6.	Sponsorizzazioni, spese di rappresentanza.
7.	operazione di riconducibili alla gestione straordinaria

6. IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

Se fino ad oggi aree di attività come quelle menzionate sono state analizzate in quanto fonti di rischio indiretto o “strumentale”, in grado di ospitare condotte volte ad occultare o preparare la commissione di reati quali – a titolo esemplificativo – il riciclaggio, la corruzione tra privati o le illecite operazioni sul capitale sociale, con l’entrata in vigore della modifica legislativa le stesse devono invece essere studiate ed affrontate, con riferimento ai reati tributari, come aree a rischio “diretto”.

In altre parole, l'intero sistema di procedure e protocolli già delineato nell'ambito di queste attività è stato sottoposto a revisione, al fine di verificarne l'idoneità preventiva con specifico riferimento agli illeciti richiamati dal nuovo art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e Dipendenti (d'ora innanzi, per brevità “**Esponenti Aziendali**”) o terzi, tra cui i consulenti fiscali con cui l'Ente intrattiene rapporti di natura contrattuale (d'ora innanzi, per brevità, i “**Collaboratori**”) operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i “**Destinatari**”).

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale è fermamente respinta con ogni mezzo dall'Ente, il cui Codice Etico è fortemente orientato al fine di garantire la massima trasparenza e la tracciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, relativamente ad operazioni di ogni natura.

Il sistema di prevenzione dei rischi di reati tributari è stato impennato su norme e principi di comportamento e su misure specifiche.

Rispetto a queste ultima la prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le "distrazioni" contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'impresa a questi aspetti sono infatti terreno fertile per la commissione dei reati in argomento.

In tal senso la società si è adeguata al Codice della crisi d'impresa, il decreto legislativo 14/2019 che già prescrive l'adozione di una serie di misure che appaiono oggi allineate alle esigenze di presidiare i rischi fiscali.

Più precisamente i Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello e alla presente Parte Speciale ivi compresi i protocolli specifici per la prevenzione dei rischi tributari; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure interne.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto di quanto sopra. ^[1]_[SEP]

6.1. Norme e principi di comportamento

Organizzazione e poteri

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali o dei professionisti esterni coinvolti nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato è formalmente investita della funzione di responsabile della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i “**Responsabile/i**”).

Tali Responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione “a rischio o a supporto reato”;
- devono rispettare i principi di comportamento contenuti nel Codice etico;
- I singoli Responsabili interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, rispettino le prescrizioni e le Procedure in uso. ^[1]_[SEP] Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. ^[1]_[SEP]

Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità/uffici fiscali in genere deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad

essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

Obblighi e divieti di carattere generale

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti obblighi:

- a) Implementazione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa e relativa verifica da parte dell'Organo di Revisione contabile e di quello di controllo laddove nominato ai fini dell'applicazione della normativa sulla Crisi.
- b) ogni operazione a rischio (ad es. acquisti), è preceduta da idonea identificazione, qualificazione e valutazione dell'altra parte contraente; ^[1]_{SEP}
- c) ogni operazione a rischio (es esecuzione contratti di servizio) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificamente intraprese; ^[1]_{SEP}
- d) i soggetti responsabili delle predette attività, quale che ne sia il livello o le mansioni specifiche, sono tenuti a conservarne tutta la relativa documentazione e a fornirla all'OdV in sede di controlli specifici; ^[1]_{SEP}
- e) l'impiego di risorse economiche e finanziarie è sempre puntualmente autorizzato e contabilizzato, dai soggetti legittimati o preposti, in modo da averne debita evidenza scritta. ^[1]_{SEP}
- f) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi. ^[1]_{SEP}
- g) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
- h) Gli uffici aziendali devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; ^[1]_{SEP}
- i) Gli uffici aziendali non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; ^[1]_{SEP}
- j) Gli uffici aziendali devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. ^[1]_{SEP}
- k) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. ^[1]_{SEP}
- l) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi. ^[1]_{SEP}
- m) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. ^[1]_{SEP}
- n) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la

ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. ^[L]_[SEP]

- o) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simultaneamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. ^[L]_[SEP]
- p) I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata^[L]_[SEP] ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello: ^[L]_[SEP]

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle Procedure per il presidio del rischio fiscale o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Ricorso a servizi consulenziali di terzi

La predisposizione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi e Iva sono affidate a terzi esterni alla Società. I terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al **par. 5.3.** che precede.

In particolare, all'interno di detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; ^[L]_[SEP]
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori; ^[L]_[SEP]
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele; ^[L]_[SEP]
- d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società; ^[L]_[SEP]
- e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello; ^[L]_[SEP]
- f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi. ^[L]_[SEP]
- g) Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

6.2. Protocolli e misure specifiche

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare misure specifiche per il contenimento del rischio.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei *reati societari*, si prevede in particolare l'applicazione di protocolli operativi specifici di rilevanza trasversale.

Ad esito dell'analisi dei rischi è emersa la necessità di introdurre tali presidi con particolare riguardo alla gestione di risorse finanziarie, alle attività di calcolo del carico fiscale e alla gestione dei processi tributari, alla gestione degli acquisti, tutte attività strumentali (contabilità e elaborazione del bilancio) rispetto alla commissione dei reati di specie.

Al fine di prevenire il fenomeno della **sotto fatturazione** o della **mancata fatturazione** o peggio della **emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**, fenomeni che possono costituire il rischio di violazioni fiscali penalmente rilevanti anche sotto il profilo "231", sono stati pertanto elaborati protocolli specifici per la gestione di attività fiscali (Parte Speciale sui reati tributari e relativi protocolli a cui si rinvia) e delle risorse finanziarie che consentono peraltro di contenere il rischio dei reati in esame.

Con riferimento ai reati in esame preme infatti osservare che si tratta di ipotesi astrattamente riconducibili a condotte a rischio di rilevanza trasversale.

È fatto pertanto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare misure specifiche per il contenimento del rischio indicate nel "**Protocollo per la gestione dei processi di natura fiscale**" (PR1) che disciplina specificamente le modalità con cui i processi a rischio devono essere gestiti per evitare la commissione delle fattispecie criminose e recepisce a tal fine, al proprio interno, i presidi posti del sistema di controllo interno rilevati attraverso la *gap analysis*.

7. SISTEMA AUTORIZZATIVO

Con riferimento ai processi sopra esaminati le attività vengono autorizzate in conformità allo Statuto aziendale, e al sistema di deleghe e procure in uso.

8. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse ovvero in conformità alle regole e dei protocolli di cui al Modello 231.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231 e nel Regolamento sul suo funzionamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza potrà:

- a) verificare l'emanazione, l'aggiornamento da parte dell'Azienda e l'adeguatezza dei protocolli adottati;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto, nonché l'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- c) indicare al management le opportune integrazioni alle procedure e ai protocolli in uso suggerendo l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (soggetti apicali, sottoposti, consulenti, etc.) l'**obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello, della presente Parte Speciale o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure/istruzioni aziendali e nel Codice Etico.

Le segnalazioni di illeciti, secondo le istruzioni impartite dall'OdV, dovranno avvenire con le modalità indicate nell'apposita **Procedura "Flussi Informativi"**, nel rispetto della normativa in tema di *Whistleblowing*.

Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali e allo svolgimento delle normali attività il D.Lgs. n. 231/01 prevede **flussi informativi con cadenze determinate** verso l'OdV da parte di specifici soggetti. Si rinvia alla **Procedura "Flussi Informativi"**, allegata al Modello, per la descrizione delle specifiche modalità operative con cui dovranno essere inviati i suddetti flussi.